

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 28/04/2026

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, nella sua qualità di chiamata all'eredità della *de cuius*, rappresenta di essersi rivolta all'intermediario convenuto, dapprima in data 25/03/2024, e successivamente con sollecito del 25/09/2024 a mezzo del precedente difensore, al fine di ottenere la trasmissione della documentazione bancaria concernente tutti i rapporti riconducibili *alla de cuius*, deceduta in data 02/09/2023.

In particolare, veniva richiesta copia dei rapporti bancari intestati alla *de cuius*, segnatamente conti correnti e/o libretti di risparmio, nonché copia dei relativi estratti conto riferiti al decennio antecedente la richiesta. Ritenendo insoddisfacente la prodromica interlocuzione con l'intermediario, la ricorrente si è quindi rivolta al Collegio al fine di ottenere i rendiconti relativi ai depositi n. 276 e n. 205, dalla loro costituzione sino alla loro estinzione.

L'intermediario conferma che la ricorrente, in qualità di erede della *de cuius*, ha richiesto alla banca la trasmissione di copia dei rendiconti periodici relativi al deposito titoli n. 276 e alla rubrica fondi n. 205, precisando che tale richiesta è stata formulata in data 17/01/2025.

Precisa, poi, che il deposito titoli n. 276 è stato acceso in data 25/05/2009 ed estinto in data 25/10/2023, mentre la rubrica fondi n. 205 è stata aperta in data 13/07/2017 ed estinta in data 27/06/2023. Richiamando l'art. 119, comma 4, TUB evidenzia che, in seguito al ricorso, ha inviato i rendiconti periodici del deposito titoli n. 276 dal gennaio 2015 all'ottobre 2023 e i rendiconti periodici annuali della rubrica fondi n. 205 dal 2017 al 2023.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anni,

domandando altresì il rigetto della richiesta di copia della documentazione antecedente il 2015 con riferimento al deposito titoli n. 276.

La vicenda sottoposta all'Arbitro va risolta alla luce di quanto dispone l'art 119, co.4, T.U.B., secondo cui è consentito al ricorrente di «ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni».

A tal proposito il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 15404 del 22 giugno 2021, ha chiarito che "L'esercizio da parte del cliente, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, del diritto di ottenere copia degli estratti conto è soggetto alla disciplina dell'art. 119, comma IV, T.U.B."

La domanda di ostensione documentale, dunque, non può essere accolta qualora abbia ad oggetto documenti risalenti a un periodo antecedente rispetto al limite temporale decennale stabilito dalla norma (in questi termini Collegio di Roma, Decisione n. 3769/2022).

Il *dies a quo* da cui calcolare a ritroso il termine di 10 anni, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, è dato dal momento in cui i documenti vengono formalmente richiesti dalle parti; nel caso di specie la richiesta di ostensione documentale è stata inoltrata all'intermediario il 17/01/2025.

Date le predette coordinate ermeneutiche risulta evidente, anche perché non contestato, che l'intermediario, in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art.119, co.4, del T.U.B., ha provveduto nelle more del procedimento, alla consegna della documentazione dovuta per legge, ragion per cui ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere; in particolare: (i) i rendiconti periodici del deposito titoli n. 276 dal gennaio 2015 all'ottobre 2023, in quanto la richiesta all'intermediario è datata gennaio 2015; (ii) i rendiconti periodici annuali della rubrica fondi n. 205 da gennaio 2017 a giugno 2023, in quanto il detto rapporto è stato attivato solo nel 2017.

Di poi, si osserva che, sempre in considerazione del sopra richiamato disposto normativo, non può, con riguardo al rapporto di deposito titoli n.276, trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di consegna dei rendiconti dal 2009 (data di costituzione del rapporto) al gennaio del 2015 poiché essi esulano dal perimetro temporale prescritto dall'art. 119, co.4, del TUB.

P.Q.M.

Respinta ogni altra domanda, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE